

Comune di Esine

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 31 del 15.09.2006 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2011 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.08.2016

Costituzione e composizione

- 1. Ai sensi dell'art.81 della legge Regionale 11/03/2005 n.12 e del d.g.r. 6/08/2008 n.8/7977 e successive modificazioni, è istituita la "Commissione Comunale per il paesaggio".
- 2. La stessa è composta da cinque membri, compreso il Presidente, aventi particolare e qualificata esperienza in materia di tutela paesaggistica-ambientale, la cui competenza ed esperienza tecnica sia dimostrata dal titolo di studio e dal curriculum professionale, designati dalla giunta comunale tra le candidature pervenute a seguito dell'apposito avviso pubblico.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea, abilitazione all'esercizio della professione, essere iscritto all'albo o all'ordine professionale di riferimento ed aver maturato una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente;

I membri della commissione dovranno essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali; dovranno altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate. Ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

La "Commissione Comunale per il paesaggio" è nominata con provvedimento della Giunta Comunale, su indicazione dei gruppi consigliari, il Presidente della Commissione e tre membri devono essere scelti dalla maggioranza consigliare, un membro deve essere designato in rappresentanza dei gruppi consigliari di minoranza, scelti tra le candidature proposte.

- 3. Esercita le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto, un tecnico, individuato all'interno dell'Area Tecnica Comunale.
- 4. Alle riunioni può sempre presenziare l'assessore, il consigliere delegato e il Dirigente di Settore con diritto di intervento.
- 5. I membri vengono designati entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta Comunale restano in carica per tutta la durata della stessa e comunque sino alla designazione della nuova commissione.
- 6. I commissari che cessano la carica prima della scadenza, vengono sostituiti con provvedimento della Giunta Comunale; i sostituti restano in carica sino alla scadenza secondo le modalità di cui al comma precedente.
- Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive o che comunque non partecipa, anche se giustificato, a cinque sedute consecutive, decade dall'incarico.
- 8. Il commissario che nel corso del mandato si dovesse ritrovare nelle condizioni d'incompatibilità di cui all'art.2, decade dall'incarico.
- 9. Sulla decadenza si pronuncia la Giunta Comunale, provvedendo contestualmente alla sostituzione del membro decaduto.
- 10. Analogamente a quanto previsto dai criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici, approvati con D.G.R. n.8/2121 del 15.03.2006, ai membri esterni della commissione paesaggio, intendendo per membri esterni coloro che hanno il domicilio ad una distanza superiore a 30 km dal Comune di Esine, viene riconosciuta un'indennità per il rimborso delle spese di viaggio da calcolarsi sulla base delle tariffe ACI in vigore.

Art. 2 Casi di incompatibilità

1. I componenti della commissione:

-non possono essere consiglieri comunali o membri della giunta comunale;

- non devono avere in essere un rapporto di dipendenza (pubblico impiego), continuativa o temporanea, con il comune o enti, aziende o società da esso dipendenti e non devono aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente piano di governo del territorio ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
- non devono avere interessi connessi a ricorsi contro l'amministrazione;
- non devono avere processi di natura amministrativa in corso con il comune;
- non devono avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri della giunta o del consiglio comunale;
- 2. I componenti della commissione devono consegnare al Sindaco dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al precedente punto 1.
- I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere altresì membri della Commissione Edilizia e devono, altresì, astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini, fino al quinto grado.

Art. 3 Compiti della commissione

1. La commissione, secondo quanto indicato nei criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici approvati con D.G.R. n.8/2121 del 15.03.2006, esprime il proprio parere prestando attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La commissione valuta gli interessi proposti, oltre che in base ai criteri regionali sopra citati, anche in base alla compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene, in particolare:

- a) in caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Decreto legislativo n.42/2004) dichlarati mediante provvedimento specifico, nella valutazione si farà riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso;
- b) in caso di aree tutelate per legge (art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004) nella valutazione si farà riferimento al significato storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale degli elementi che, nel loro insieme, definiscono le peculiarità del bene e che possono essere desunti sia dagli elaborati del Piano Territoriale Paesistico Regionale che dai piani Territoriali di coordinamento dei Parchi e delle Provincie. Considerata la valenza paesaggistica sia dei piani Territoriali di Coordinamento Provinciali che dei Piani Territoriali dei Parchi, la valutazione del progetto di trasformazione proposto con gli obiettivi di qualità paesaggistica deve avvenire verificando la coerenza con gli obiettivi e con le misure prescrittive e di indirizzo contenute nei suddetti piani territoriali.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione deve fare quindi riferimento, oltre a quanto indicato nei criteri regionali citati in premessa, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico (ex art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004);
- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (DCR 6 marzo 2001 n. VII/197)
- nei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi e delle Provincia
- nei Piani di Governo del Territorio

- nel "Quaderno opere tipo di Ingegneria naturalistica" (D.G.R.29 febbraio 2000 n. VI/48740)
- nel Piano Paesistico Comunale.

Nel caso in cui la commissione per il paesaggio abbia già espresso un proprio parere positivo su un progetto preventivo, la stessa può esprimersi comunque in ordine all'approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo, anche se questo, all'esame dello sportello unico edilizia, sia risultato conforme al progetto preventivo.

- 2. La commissione esprime:
 - a) parere obbligatorio e vincolante, nei casi previsti dalla legge, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del comune;
 - b) giudizio di impatto paesistico, come previsto dall'art. 64 comma 8 della L.R. n.12/2005 e s.m.i relativamente ai progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico.
 - c) ulteriori pareri prescritti dalla normativa vigente.
- 3. In materia di pianificazione urbanistica e progettazione architettonica di edifici pubblici e privati, la Commissione per il paesaggio può essere chiamata ad esprimere parere, comunque non vincolante, esclusivamente nei casi in cui ciò venga richiesto dall'Assessore competente, in merito:
 - a) alla capacità del progetto di integrarsi con il contesto urbano ed ambientale;
 - b) alla sostenibilità ambientale del progetto;
 - c) alla fruibilità del territorio in seguito alla trasformazione proposta.
 - d) conseguentemente, si potrà esprimere in merito:
 - e) alle proposte di variante al documento urbanistico di pianificazione del territorio;
 - f) ai programmi di riqualificazione urbana;
 - g) ai piani attuativi;
 - h) ai piani attuativi in variante al documento urbanistico di pianificazione del territorio;
 - i) ad altri strumenti di pianificazione urbanistica, edilizia ed ambientale;
 - j) ai pareri preventivi.
- 4. Il parere della Commissione per il Paesaggio è altresì obbligatorio, nei casi previsti dalla legge per le opere pubbliche comunali ove vi sia presente impatto paesaggistico.
- 5. La commissione si riserva la facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la migliore comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.

Art. 4 Casi di esclusione del parere della commissione

- 1. Il parere della commissione è escluso nei seguenti casi:
 - opere soggette a permesso di costruire o dia, non comprese nei casi di obbligatorietà del parere di cui al precedente art.3;
 - richieste di volture dei provvedimenti abitativi;
 - richieste di proroga dei termini di inizio o fine lavori;
 - istanze per il quale il diniego del provvedimento abitativo sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche connesse, ad esempio, al titolo, alla inidoneità giuridica urbanistica dell'area;
 - per carenza documentale non integrata in sede istruttoria.

Art. 5 Convocazione

- 1. La commissione per il Paesaggio viene convocata, con invito scritto, dal Segretario della Commissione su richiesta dei competenti uffici dell'Area tecnica.
- 2. La commissione potrà essere convocata direttamente dall'assessore per esprimere pareri consultivi, ovvero nei casi specificati al comma 3 dell'art. 3 del seguente regolamento
- 3. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione almeno dieci giorni prima della riunione, tramite posta, fax o mezzi informatici.

Art. 6 Funzionamento e verbalizzazioni

- 1. Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la metà più uno dei membri, compreso il presidente.
- 2. Le sedute della commissione per il paesaggio non sono pubbliche.
- 3. La commissione per il paesaggio può sentire i progettisti, invitandoli a presenziare, per avere chiarimenti sui progetti presentati, od effettuare sopralluoghi, quando lo ritenga necessario, per acquisire elementi utili per la valutazione del progetto e per l'espressione del parere.
- 4. Le decisioni sono prese a maggioranze dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 5. Le pratiche da sottoporre all'esame della Commissione vengono illustrate dal segretario o dal Dirigente o suo delegato, che partecipa alle adunane senza diritto di voto.
- 6. I commissari non possono partecipare all'esame ed alla votazione di progetti dei quali siano interessati, come al capoverso 3 dell'art. 2 del presente regolamento.
- 7. Il verbale delle sedute viene redatto dal segretario durante l'adunanza, mediante le stesure dei pareri in ordine alle singole pratiche. I suddetti pareri sono sottoscritti dal Presidente e da tutti i commissari presenti.

Art. 7 Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo a quello della seconda pubblicazione all'Albo del comune, così come previsto dallo statuto comunale art. 71 punto 3.

Art. 8 Diffusione

Copia del presente regolamento è inviata ai Componenti la commissione e pubblicata all'Albo pretorio online sul sito del Comune.